



COMUNE DI COLLEPASSO

Provincia di Lecce

Piazza Dante 25 – 73040 Collepasso (LE)

Tel. 0833 346836 – Fax 0833 349000

Sito WEB: <http://www.comunedicollepasso.gov.it/>

PEC: protocollo.comune.collepasso@pec.rupar.puglia.it

**COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO E
D'UFFICIO DEL DECRETO N. 4 DEL 28-02-2024**

,li 04-03-2024

Registro Generale n. 4

DECRETO DEL SINDACO

N. 4 DEL 28-02-2024

Ufficio: AFFARI GENERALI

Oggetto: Nomina del Segretario Comunale quale Responsabile del Settore I Affari Generali.

L'anno duemilaventiquattro addì ventotto del mese di febbraio, il Responsabile del servizio
Avv. MANTA Laura

DECRETA

VISTO l'art. 107 del D. Lgs. 18.8.2000, n. 267, "Testo Unico della legge sull'ordinamento degli Enti Locali", il quale:

- al comma 1 prevede che spetta ai dirigenti la direzione degli uffici e dei servizi secondo i criteri e le norme dettati dagli Statuti e dai Regolamenti, che si uniformano al principio per cui i poteri di indirizzo e controllo spettano agli organi elettivi mentre la gestione amministrativa è attribuita ai dirigenti;
- al comma 2 stabilisce che spettano ai dirigenti tutti i compiti, compresa l'adozione di

atti che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno, non ricompresi dalla legge o statuto tra le funzioni di indirizzo e controllo politico — amministrativo degli organi di governo dell'ente o non rientranti tra le funzioni del segretario o del direttore generale di cui rispettivamente agli articoli 97 e 108;

VISTO l'art. 50 del citato Testo Unico che disciplina le competenze del sindaco e del presidente della provincia e che al comma 10 così recita: *“Il sindaco e il presidente della provincia nominano i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuiscono e definiscono gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna secondo le modalità ed i criteri stabiliti dagli articoli 109 e 110, nonché dei rispettivi statuti e regolamenti comunali e provinciali”*;

EVIDENZIATO CHE:

- l'art. 97, comma 4, lett. d), del sopra citato D. Lgs. 18.8.2000, n. 267, attribuisce al Segretario Comunale ogni altra funzione prevista dallo Statuto o dai Regolamenti dell'Ente, ovvero conferitagli dal Sindaco;

– l'art. 107 del D. Lgs. n. 267/2000 individua le competenze attribuite ai dirigenti e il successivo art. 109 precisa che, nei comuni privi di qualifica dirigenziale le funzioni di cui all'art. 107 possono essere attribuite, a seguito di provvedimento motivato del Sindaco, ai responsabili degli uffici e dei servizi;

PREMESSO che il 16 novembre 2022 l'Aran e le organizzazioni sindacali rappresentative hanno stipulato definitivamente il contratto collettivo nazionale di lavoro del personale del comparto Funzioni Locali per il triennio 2019-2021, con molteplici novità in tema di disciplina del rapporto di lavoro alle dipendenze della pubblica amministrazione;

RICHIAMATO, in particolare, il Titolo III del succitato CCNL, rubricato “Ordinamento professionale”, le cui norme sono entrate in vigore solo a far data dal 1° aprile 2023, per consentire agli enti di procedere agli adempimenti necessari;

CONSIDERATO che il nuovo modello di classificazione del personale del comparto Funzioni Locali:

- persegue le finalità:

1. di fornire agli Enti del comparto Funzioni Locali uno strumento innovativo ed efficace di gestione del personale e contestualmente offrire, ai dipendenti, un percorso agevole e incentivante di sviluppo professionale;

2. di aggiornare le declaratorie delle aree professionali adattandole ai nuovi contesti organizzativi, anche al fine di facilitare il riconoscimento delle competenze delle risorse umane;

- si caratterizza per:

1. il passaggio dalle quattro categorie A, B, C, D, alle quattro aree, che corrispondono a quattro differenti livelli di conoscenze, abilità e competenze professionali necessarie all'espletamento di una vasta e diversificata gamma di attività lavorative, denominate:

- area degli operatori (corrispondente alla precedente categoria A);

- area degli operatori esperti (corrispondente alla precedente categoria B);

- area degli istruttori (corrispondente alla precedente categoria C);

- area dei funzionari e dell'elevata qualificazione (corrispondente alla precedente categoria D);

RICHIAMATO il Capo II - Disciplina degli incarichi di Elevata Qualificazione – del

sopra citato CCNL e, in particolare:

A) l'art. 16 - Incarichi di Elevata Qualificazione - il quale testualmente recita:

“1. Gli enti istituiscono posizioni di lavoro di elevata responsabilità con elevata autonomia decisionale, previamente individuate dalle amministrazioni in base alle proprie esigenze organizzative. Ciascuna di tali posizioni costituisce oggetto di un incarico a termine di EQ, conferito in conformità all'art. 18 del presente CCNL. Tali posizioni richiedono:

- *responsabilità amministrative e di risultato, a diversi livelli, in ordine alle funzioni specialistiche e/o organizzative affidate, inclusa la responsabilità di unità organizzative;*
- *responsabilità amministrative derivanti dalle funzioni organizzate affidate e/o conseguenti ad espressa delega di funzioni da parte del dirigente, implicante anche la firma del provvedimento finale, in conformità agli ordinamenti delle amministrazioni;*

- *conoscenze altamente specialistiche, capacità di lavoro in autonomia accompagnata da un grado elevato di capacità gestionale, organizzativa, professionale atta a consentire lo svolgimento di attività di conduzione, coordinamento e gestione di funzioni organizzativamente articolate di significativa importanza e responsabilità e/o di funzioni ad elevato contenuto professionale e specialistico, implicanti anche attività progettuali, pianificatorie e di ricerca e sviluppo.*

2. Le suddette posizioni di lavoro vengono distinte in due tipologie:

a) posizione di responsabilità di direzione di unità organizzative di particolare complessità, caratterizzate da elevato grado di autonomia gestionale e organizzativa;

b) posizione di responsabilità con contenuti di alta professionalità, comprese quelle comportanti anche l'iscrizione ad albi professionali, richiedenti elevata competenza specialistica acquisita attraverso titoli formali di livello universitario del sistema educativo e di istruzione oppure attraverso consolidate e rilevanti esperienze lavorative in posizioni ad elevata qualificazione professionale o di responsabilità, risultanti dal curriculum.

3. Gli incarichi di EQ, afferenti alle suddette posizioni di lavoro di cui al comma 2, possono essere affidati a personale inquadrato nell'area dei Funzionari e dell'Elevata Qualificazione, ovvero a personale acquisito dall'esterno ed inquadrato nella medesima area.

4. Nel caso in cui gli Enti siano privi di personale dell'area dei Funzionari e dell'Elevata Qualificazione, la presente disciplina si applica: a) presso i comuni, ai dipendenti classificati nell'area degli Istruttori o degli Operatori esperti; b) presso le ASP e le IPAB, ai dipendenti classificati nell'area degli Istruttori.”;

B) l'art. 19 - Disposizioni particolari sugli incarichi di EQ - il quale al comma 1 testualmente recita:

“1. Negli enti privi di personale con qualifica dirigenziale, le posizioni di responsabile di ciascuna struttura apicale, secondo l'ordinamento organizzativo dell'ente, sono automaticamente individuate come posizioni di lavoro oggetto di incarichi di EQ ai sensi dell'art. 16 del presente CCNL (...);”;

DATO ATTO che:

- nella dotazione organica del Comune di Collepasso non sono previste qualifiche dirigenziali;

- in data 21.6.2021 è stato collocato in quiescenza il Responsabile del Settore Affari Generali, Servizi amministrativi, Servizi Sociali, Pubblica istruzione e Cultura, sig. Giovanni Rollo;

- l'Amministrazione Comunale, dal 21.6.2021 al 20.6.2022 si è avvalsa della facoltà di cui all'art. 5 del D.L. 95/2012, come modificato dall'art. 6, comma 2 del D.L. 90/2014 e dall'art. 17, comma 3, della legge 124/2015, conferendo, a titolo gratuito, l'incarico di Responsabile allo stesso dipendente collocato in quiescenza;

- il suddetto incarico dirigenziale, già conferito al Responsabile Giovanni Rollo, essendo giunto a scadenza in data 20.6.2022, non può essere ulteriormente attribuito al medesimo dipendente in quiescenza ai sensi dell'art. 5 comma 9 del D.L. n. 95/2012, come novellato dall'art. 6, c.2 del DL 90/2014 e da ultimo dall'art. 17 comma 3 della L. 124/2015 il quale dispone tra l'altro che: *“..... Per i soli incarichi dirigenziali e direttivi, ferma restando la gratuità, la durata non può essere superiore a un anno, non prorogabile né rinnovabile, presso ciascuna amministrazione”*;

CONSIDERATO, altresì, che:

- il Comune di Collepasso non dispone al suo interno di figure professionali inquadrato nell'Area dei Funzionari e dell'Elevata Qualificazione, aventi specifica competenza, alle quali attribuire la responsabilità del Settore I – Affari Generali;

- è in corso di svolgimento il concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'assunzione di n. 1 unità a tempo indeterminato, da inquadrare nell'area dei funzionari ed E.Q. nell'ambito del Settore Affari Generali;

VISTO il regolamento per il conferimento e revoca delle posizioni organizzative, approvato con deliberazione della G.C. n. 83 del 23.5.2019;

ATTESO che l'attribuzione delle funzioni dirigenziali si appalesa necessaria per il principio di separazione dei poteri stabilito dalla normativa vigente;

RICHIAMATO il proprio decreto n. 11 del 29.12.2023, con il quale il dott. Alessandro Greco è stato nominato titolare della sede di segreteria convenzionata tra i Comuni di Collepasso e Soletto (LE), con assunzione in servizio a far data dal 1.1.2024;

RITENUTO, per tutto quanto sopra esposto, di conferire al Segretario Comunale la Responsabilità del Settore I - Affari Generali;

VERIFICATO che, come oramai pacificamente chiarito sia dalla giurisprudenza amministrativa che da quella contabile, il conferimento di funzioni gestionali al Segretario comunale si giustifica solo in presenza di condizioni estreme con un rischio concreto di paralisi gestionale del Comune non risolvibile in altro modo, fermo restando che una simile soluzione non potrebbe che avere carattere accidentale e transitorio, adottata al solo fine di soddisfare il superiore interesse alla continuità di funzionamento dei servizi pubblici essenziali;

RICHIAMATI:

- l'art. 41, comma 4, CCNL 16 maggio 2001 con cui si dispone che gli Enti, nell'ambito delle risorse disponibili e nel rispetto della capacità di spesa, possono corrispondere al Segretario Comunale/Provinciale una maggiorazione della retribuzione di posizione in godimento e che le condizioni, i criteri ed i parametri di riferimento per definire la

predetta maggiorazione sono individuati in sede di contrattazione integrativa nazionale;

- l'art. 110 del CCNL relativo al personale dell'Area delle Funzioni Locali (Dirigenti e Segretari Comunali e Provincia) sottoscritto il 17/12/2020, il quale al comma 5 fa salva la disciplina prevista dall'art. 41, comma 4, del CCNL 16/05/2011;

VISTI:

- il D.lgs. 267/2000;
- il vigente Statuto Comunale;
- il vigente Regolamento di Organizzazione dei Servizi e degli Uffici;

D E C R E T A

1) di dare atto che tutto quanto sopra è parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;

2) di nominare, con decorrenza dalla data odierna, Responsabile del Settore I - Affari Generali – Servizi amministrativi - Servizi Sociali – Pubblica Istruzione e Cultura, il Dott. Alessandro Greco, Segretario Comunale titolare della sede di segreteria convenzionata tra i Comuni di Collepasso e Soletto (LE);

3) di dare atto che il presente incarico ha natura eccezionale e di fissarne la durata sino al 30.4.2024, fatta salva ogni ulteriore determinazione, compresa la revoca anticipata del presente provvedimento in caso di reclutamento di nuova figura apicale o nuova organizzazione dell'Ente;

4) di stabilire che con successivo provvedimento si provvederà all'applicazione della disciplina di cui all'art. 41, comma 4, CCNL 16 maggio 2001 con cui si dispone che gli Enti, nell'ambito delle risorse disponibili e nel rispetto della capacità di spesa, possono corrispondere al Segretario Comunale/Provinciale una maggiorazione della retribuzione di posizione;

5) di dare atto che al Responsabile di Settore sono attribuiti i compiti e le funzioni di cui all'art.107 del D.Lgs 18.8.2000, n. 267, di competenza del Settore assegnato, compresa l'adozione degli atti che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno, che la legge e lo statuto espressamente non riservano agli organi di governo;

D I S P O N E

- che il presente decreto venga notificato al Segretario Comunale, trasmesso ai Responsabili di Settore e all'Ufficio Personale;
- che il presente decreto venga pubblicato sull'albo pretorio per 15 giorni e sul sito istituzionale dell'Ente nella Sezione "Amministrazione Trasparente".

Letto e sottoscritto a norma di legge.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Laura Avv. MANTA

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Del suesteso decreto viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal 04-03-2024 al 19-03-2024
Lì 04-03-2024

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to

Copia conforme all'originale.
Lì

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Avv. MANTA Laura